



DISCIPLINARE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

Procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. tramite *“U-Buy - piattaforma telematica di e-procurement dell’INAF”*, per affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, della fornitura di un sistema optomeccanico per il telescopio Cassini (Osservatorio di Loiano), denominato TANDEM (Telescope Array eNabling DEbris Monitoring) suddivisa in due lotti funzionali.

(Gara Simog: 8270586;

CIG lotto 1: 8891262583: “Fornitura dello strumento TANDEM per il telescopio Cassini”;

CIG lotto 2: 88914543F5: “Fornitura di una telecamera addizionale per lo strumento TANDEM”;

CUP: C75F20000260006].

1. PREMESSE

Con Determina Direttoriale n. 135 del 13/09/2021, questa Amministrazione ha deliberato di avviare la procedura aperta al fine di affidare la fornitura di *“un sistema optomeccanico per il telescopio Cassini (Osservatorio di Loiano), denominato TANDEM (Telescope Array eNabling DEbris Monitoring) suddivisa in due lotti funzionali.”*

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Informazioni Generali sull’Appalto e sulla Procedura

Gara Simog: 8270586;

CIG lotto 1: 8891262583: “Fornitura dello strumento TANDEM per il telescopio Cassini”;

CIG lotto 2: 88914543F5: “Fornitura di una telecamera addizionale per lo strumento TANDEM”;

CUP: C75F20000260006;

Codice CUI: F97220210583202000095;

CPV PRIMARIO: [38000000-5 - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione.](#)

Amministrazione aggiudicatrice

INAF-OAS “Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio” di Bologna,

via Piero Gobetti, 93/3, 40129, Bologna

Cod. Fisc. 97220210583 – Partita Iva 06895721006

<https://www.oas.inaf.it/>

Tel. +39.051.6357301

PEC: inafoasbo@postecert.it

RUP/Referente tecnico: dott. Alberto Buzzoni (telefono: +39.051.6357322 - email: alberto.buzzoni@inaf.it).

Supporto al RUP/Referente giuridico-amministrativo: dott. Antonio Semola (telefono: +39. 051.6357348 – email: antonio.semola@inaf.it).

1.1 DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico ed allegata al presente Disciplinare di gara e comprende:

- o Bando e Disciplinare di gara (il presente documento)
- o Capitolato tecnico
- o ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione
- o ALLEGATO 2 - DGUE
- o ALLEGATO 3 - Patto d'integrità
- o ALLEGATO 4 - Documentazione relativa all'avvalimento soggetto ausiliato (eventuale)
- o ALLEGATO 4 bis - Documentazione relativa all'avvalimento soggetto ausiliario (eventuale)
- o ALLEGATO 5 - Documentazione relativa al subappalto (eventuale)
- o ALLEGATO 6 - Facsimile offerta economica
- o ALLEGATO 7 - Bozza di contratto
- o ALLEGATO 8 - Facsimile offerta Tecnica.

A tale documentazione, in ottemperanza al Codice, art. 74 comma 1, viene garantito accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica sulla Piattaforma U-Buy, <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> , sezione "Gare e procedure in corso", Stazione appaltante "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna".

Alla Piattaforma U-Buy è inoltre garantito l'accesso attraverso la sezione *Amministrazione Trasparente dell'INAF-OAS, area Bandi di gara e contratti*, [Piattaforma di e-procurement](https://www.oas.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/piattaforma-di-e-procurement) al link: <https://www.oas.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/piattaforma-di-e-procurement/>

Il bando viene inoltre pubblicato:

- sul Supplemento della GUUE, ai sensi dell'art. 72 del Codice.
- per estratto sulla GURI, ai sensi dell'art. 73 del Codice.
- sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 73 del Codice nella sezione **Amministrazione Trasparente** dell'INAF-OAS, area *Bandi di gara e contratti*, [Piattaforma di e-procurement](https://www.oas.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/piattaforma-di-e-procurement).
- sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- sulla piattaforma U-BUY di INAF.

I documenti di gara, che comporranno l'offerta dell'operatore economico da inviare tramite la piattaforma U-BUY di INAF, dovranno essere sottoscritti digitalmente.

Il presente appalto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice.

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

È possibile ottenere chiarimenti su questa procedura aperta proponendo domande scritte, che devono essere inviate almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del bando, utilizzando la seguente modalità:

- Dopo aver effettuato l'accesso alla Piattaforma *U-Buy*, inviando il testo del quesito attraverso la sezione "**Comunicazioni riservate**".

Nessuna risposta sarà data a quelle domande che sono state ricevute dopo la scadenza sopra specificata o usando un altro metodo / modalità.

Le domande riceveranno risposta entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione mediante la piattaforma *U-Buy*.

Le richieste di chiarimento dovranno essere poste in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

L'appalto di importo complessivo pari ad **€ 290.000,00 (duecentonovantamila,00)** al netto dell'IVA è suddiviso nei seguenti lotti funzionali:

- Descrizione dei lotti:

Numero Lotto.	oggetto del lotto.	Valore economico del Lotto €.	CIG.
1	fornitura dello strumento <i>TANDEM per il telescopio Cassini</i>	€ 250.000,00	8891262583
2	fornitura di una telecamera addizionale per lo strumento <i>TANDEM</i>	€40.000,00	88914543F5

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni Lotto è disciplinato dal "Capitolato tecnico" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'importo a base di gara dei singoli *Lotti* è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servizio/fornitura non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

2.1 DURATA.

Durata, tempi e modalità della fornitura sono disciplinati dal “*Capitolato tecnico*”.

2.2 OPZIONI E RINNOVI.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 del Codice, qualora durante il periodo di esecuzione del contratto, sia intervenuto un aggiornamento tecnologico rilevante o esigenze impreviste che rendano necessario aumentare o diminuire l’oggetto dell’appalto.

Eventuali modifiche potranno comportare variazioni, in aumento o in diminuzione, entro il 20% del valore del contratto iniziale.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI GENERALI.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCPASS** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

In deroga a quanto citato, ove risultasse necessario, in considerazione dell'utilizzo di piattaforma elettronica per lo scambio di comunicazioni, è consentito allegare i documenti in sede di presentazione dell'offerta o su specifica richiesta della stazione appaltante direttamente nell'area "*Comunicazioni*" del portale "*U-BUY*".

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante può acquisire d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti o chiedere direttamente all'Operatore Economico di produrre copia autentica del documento.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

La capacità economico finanziaria richiesta deve essere attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche al fine di favorire il potenziale accesso da parte delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese, e non escludendo le realtà internazionali.

Gli operatori economici dovranno perciò dichiarare di possedere un fatturato globale minimo annuo, relativo al triennio precedente alla pubblicazione del presente bando, pari ad almeno l'importo posto a base d'asta del lotto a cui si partecipa, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe.

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, almeno una fornitura analoga, intendendo per tali le forniture di identica complessità ed alto contenuto tecnologico, a quella richiesta dal Lotto per cui si partecipa e di **importo minimo pari a € 125.000,00 (centoventicinquemila,00) per il Lotto 1 ed € 20.000,00 (ventimila,00) per il Lotto 2.**

A fine di dimostrare il possesso del requisito richiesto le Imprese, ai sensi dell'articolo 83, comma 5, e dell'Allegato XVII, Parte I, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno:

- **produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.**

Dovranno inoltre dimostrare di essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- **ISO 9001**
- **ISO 14001**

5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 5.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 5.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

6. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].*

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e secondo le modalità indicate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50 del 2016.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. GARANZIA PROVVISORIA.

Per ogni Lotto a cui si partecipa l'offerta dovrà essere corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo contrattuale del lotto a cui si partecipa, e precisamente di importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila,00) per il Lotto 1) e di importo pari ad € 800,00 (ottocento,00) per il Lotto 2), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

Dovrà inoltre prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

5) **Dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione d'impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO.

Tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, il sopralluogo è **obbligatorio**.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dalla data di pubblicazione del bando, fino a sette giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a inafoasbo@postecert.it e deve riportare il seguente oggetto: "Richiesta Sopralluogo fornitura TANDEM" e contenere i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito indirizzo e-mail o Pec;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e successive delibere pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

A partire dal 18 ottobre 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 40 e 52 del codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici vengono effettuati utilizzando mezzi elettronici di comunicazione in conformità con le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare elettronicamente, nonché le relative caratteristiche tecniche, non sono discriminatori, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti ICT (*information and communication technology*) generalmente in uso.

Questi strumenti non limitano l'accesso alla procedura di aggiudicazione.

Per questa procedura d'appalto verrà utilizzata la piattaforma di e-procurement dell'INAF, gestita dal consorzio CINECA, identificata con l'acronimo "U-Buy" e accessibile da:

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Pertanto, **l'Operatore Economico deve registrarsi sulla piattaforma elettronica U-Buy** (d'ora in avanti anche solo "piattaforma") per poter presentare un'offerta.

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'Offerta, unitamente ai relativi documenti di gara, che comporranno l'offerta dell'Operatore Economico, dovranno essere "caricati" sulla Piattaforma entro e non oltre le ore 23:59 del 7 novembre 2021.

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Gli operatori economici trasmettono tali documenti utilizzando la piattaforma *U-Buy di INAF*, suddivisi secondo la seguente struttura:

- **(Busta A) - Documentazione amministrativa:**

a) ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione

b) Il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo

- c) Il Patto di Integrità
- d) La garanzia provvisoria e l'impegno a stipulare la successiva garanzia definitiva
- e) La documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)
- f) La documentazione relativa al subappalto (eventuale)
- g) La ricevuta PASSOE, generata attraverso la procedura AVCPass
- h) Ulteriori documenti allegati a titolo integrativo dei precedenti (eventuale).

- **(Busta B) - Documentazione offerta tecnica:**

Con questi documenti l'operatore economico illustra la soluzione tecnica proposta alla stazione appaltante quale sua risposta alle specifiche tecniche imposte per la fornitura.

Gli operatori economici illustreranno e motiveranno come la loro offerta tecnica, possa essere la migliore risposta alla richiesta fatta dalla stazione appaltante attraverso il capitolato tecnico compilando l'apposito modello dei cui all'**ALLEGATO 8 (Facsimile offerta Tecnica)**.

- **(Busta C) - Offerta economica:**

L'operatore economico deve trasmettere attraverso la Piattaforma U-Buy la propria Offerta Economica, utilizzando il modulo fornito dalla stazione appaltante e firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico (**ALLEGATO 6**).

Questo documento conterrà la cifra chiesta dall'operatore economico, in termini di ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, per realizzare le prestazioni richieste e il totale del costo dell'appalto al netto dell'IVA.

L'Offerta Economica dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come base d'asta dall'INAF per ogni Lotto e cioè **inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) per il Lotto 1 e a € 40.000,00 (quarantamila,00) per il Lotto 2**.

13. CONTENUTO DELLA (BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere trasmessa, compilando il facsimile fornito dalla stazione appaltante. (**ALLEGATO 1**)

La Domanda deve essere sottoscritta digitalmente.

Il concorrente dovrà indicare contrassegnando l'apposita casella a quale Lotto intenda partecipare.

In caso di partecipazione ad entrambe i Lotti dovranno essere Contrassegnate entrambe le caselle.

Il concorrente, inoltre, indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la Domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, in tutte le sue parti, avendo cura di riportare:

le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Le informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) **PASSOE dell'ausiliaria;**

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, tutte le altre informazioni indicate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

PATTO DI INTEGRITÀ:

La stazione appaltante adotta il Patto di Integrità quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'INAF-OAS e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione (**ALLEGATO 3**).

La mancata sottoscrizione del documento che definisce il Patto d'integrità costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

PASSOE:

il PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

GARANZIA PROVVISORIA e DICHIARAZIONE DI IMPEGNO:

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

1. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

DOCUMENTI ULTERIORI PER GLI OPERATORI ASSOCIATI:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA (BUSTA B).

L' "Offerta tecnica" trasmessa attraverso la piattaforma *U-Buy di inaf* contiene, **a pena di esclusione:**

- L'apposito format predisposto dall'amministrazione (**ALLEGATO 8**) compilato in tutte le sue parti a cura dell'Operatore Economico.

Per essere ammesso alla valutazione l'offerta tecnica dovrà avere le caratteristiche e le specifiche tecniche minime riportate nei documenti di gara.

Le dichiarazioni rese nell'offerta tecnica comporteranno, in caso di mancato rispetto delle prestazioni, l'applicazione automatica delle sanzioni.

Ulteriori sanzioni potrebbero essere applicate anche in caso di risoluzione del contratto.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C).

L'operatore economico deve trasmettere attraverso la Piattaforma *U-Buy di INAF* la propria Offerta Economica, utilizzando il modulo fornito dalla stazione appaltante e firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico (**ALLEGATO 6**).

L'Offerta Economica dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come base d'asta dall'INAF per ogni singolo Lotto e cioè **inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) per il Lotto 1 e a € 40.000,00 (quarantamila,00) per il Lotto 2.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta dei singoli lotti.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, al fine di valorizzare gli elementi qualitativi dei prodotti oggetto di fornitura e allo scopo di garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici dell'appalto sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi per ogni singolo *Lotto*:

- Lotto 1 – Fornitura dello strumento TANDEM per il telescopio Cassini:

Criterio di valutazione e criteri motivazionali	Requisito minimo [ID requisito nel capitolato tecnico]	Metodo di valutazione	Punteggio massimo
Relazione tecnica <i>Criteri motivazionali: Corrispondenza ai requisiti minimi del progetto e descrizione delle soluzioni alternative dove consentite</i>	-	Confronto a coppie di cui alla <i>Linee Guida ANAC n. 2</i> , di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"	16
Gruppo Ottico – Campo di vista <i>Criteri motivazionali: Massimizzazione del campo di vista (uguale per tutti i telescopi)</i>	$\geq 4 \text{ deg}^2$ [requisito ID 12]	Detto FOV il valore offerto del campo di vista in gradi quadrati, il punteggio P assegnato sarà: $P = \text{FOV} - 4$ Il punteggio massimo assegnato sarà $P = 11$.	11
Gruppo Ottico – Trasmissività totale η <i>Criteri motivazionali: Massimizzazione della sensibilità di detezione del sistema nella banda visuale.</i>	$\eta > 0.28$ nell'intervallo spettrale 0.5-0.6 μm $\eta > 0.14$ nell'intervallo spettrale 0.4-0.75 μm [requisito ID 13]	Detta η_{\min} l'efficienza minima sull'intervallo spettrale 0.4-0.75 μm , il punteggio P assegnato sarà: $P = 50 \cdot (\eta_{\min} - 0.14)$ Il punteggio massimo assegnato sarà $P = 20$.	20
Telecamera – Dimensioni del sensore <i>Criteri motivazionali: Ottimizzazione del sensore CCD/CMOS per massimizzazione della risoluzione per pixel (uguale per tutti i telescopi)</i>	$\geq 15 \text{ MPixel}$ [requisito ID 20]	Detta MP la dimensione del sensore CCD o CMOS in milioni di pixel, il punteggio assegnato sarà: $P = 0.3 \cdot (\text{MP} - 15)$ Il punteggio massimo assegnato sarà $P = 11$.	11

<p>Telecamera – Frame rate</p> <p><i>Criteri motivazionali:</i> <i>Aumento della frequenza di acquisizione delle immagini</i></p>	<p>≥ 2 fps</p> <p>[requisito ID 22]</p>	<p>Detto FPS il massimo valore gestibile di frame rate in unità di frame-per-second, il punteggio assegnato sarà:</p> <p>$P = 0.4 \cdot (FPS - 2)$</p> <p>Il punteggio massimo assegnato sarà $P = 6$.</p>	<p>6</p>
<p>Telecamera – Cosmetica del sensore</p> <p><i>Criteri motivazionali:</i> <i>Minimizzazione della frazione di pixel con risposta anomala (cosiddetti pixel “caldi” e “freddi”).</i></p> <p><i>Nota: nell’offerta tecnica, il concorrente dovrà dettagliare in maniera quantitativa la cosmetica del sensore.</i></p>	<p>Grado scientifico</p> <p>[requisito ID 26]</p>	<p>Confronto a coppie di cui alla <i>Linee Guida ANAC n. 2</i>, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “<i>Offerta economicamente più vantaggiosa</i>”.</p>	<p>4</p>
<p>Filtri – Quantità</p> <p><i>Criteri motivazionali:</i> <i>Implementazione delle osservazioni nei diversi colori</i></p>	<p>1 filtro B, 4 filtri V, 1 filtro R, 1 filtro I.</p> <p>[requisito ID 34]</p>	<p>Detto S il numero di gruppi supplementari di tre filtri (B, R, I), il punteggio assegnato sarà:</p> <p>$P = 2.667 \cdot S$</p> <p>Il punteggio massimo assegnato sarà $P = 8$.</p> <p>Nota: S = 1, per un gruppo supplementare di tre filtri (B, R, I); S = 2, per due gruppi supplementari di tre filtri (B, R, I); S = 3, per tre gruppi supplementari di tre filtri (B, R, I).</p>	<p>8</p>
<p>Filtri – Meccanismo di posizionamento</p> <p><i>Criteri motivazionali:</i> <i>Automatizzazione del cambio filtro, nel corso</i></p>	<p>Cassetto porta-filtri singolo a posizionamento manuale.</p> <p>Un cassetto per</p>	<p>Il punteggio assegnato sarà</p> <p>$P = 4$</p> <p>per movimentazione motorizzata a 5 posizioni dei</p>	<p>4</p>

<i>delle osservazioni</i>	ogni gruppo ottico. [requisito ID 35]	filtri, a condizione che il meccanismo non aumenti l'ostruzione centrale dello strumento	
TOTALE PUNTI			80

- **Lotto 2 – Fornitura di una telecamera addizionale per lo strumento TANDEM:**

Criterio di valutazione e criteri motivazionali	Requisito minimo [ID requisito nel capitolato tecnico]	Metodo di valutazione	Punteggio massimo
Telecamera addizionale – Cosmetica <i>Criteri motivazionali: Minimizzazione della frazione di pixel con risposta anomala (cosiddetti pixel “caldi” e “freddi”).</i> <i>Nota: nell’offerta tecnica, il concorrente dovrà dettagliare in maniera quantitativa la cosmetica del sensore.</i>	Grado di cosmetica immediatamente inferiore al livello “scientifico”. [requisito ID 72]	Confronto a coppie di cui alla <i>Linee Guida ANAC n. 2</i> , di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “ <i>Offerta economicamente più vantaggiosa</i> ”	60
Telecamera addizionale – Interfaccia di comunicazione <i>Criteri motivazionali: Implementazione di un’interfaccia di comunicazione addizionale a fibra ottica ad alta velocità.</i>	USB 3.0 [requisito ID 76]	Il punteggio P assegnato all’interfaccia di comunicazione addizionale a fibra ottica sarà: P = 20.	20
TOTALE PUNTI			80

Per ogni lotto, il punteggio tecnico dell’offerta “a” verrà calcolato mediante la seguente formula:

$$T(\alpha) = \sum_{i=1}^n T(\alpha)_i$$

dove $T(\alpha)_i$ è il punteggio dell'offerta del concorrente "a" rispetto al criterio i-esimo (vedasi tabelle criteri precedenti per i due lotti).

Per i criteri di valutazione per i quali il metodo di valutazione indicato nelle tabelle precedenti è una formula matematica, il punteggio $T(\alpha)_i$ è il risultato dell'applicazione di tale formula.

Per i criteri di valutazione per i quali il metodo di valutazione indicato nelle tabelle precedenti è il confronto a coppie, il punteggio $T(\alpha)_i$ è il risultato dell'applicazione della formula seguente:

$$T(\alpha)_i = W_i \cdot V(\alpha)_i$$

dove W_i è il punteggio massimo scelto dalla stazione appaltante per il criterio di valutazione in parola, $V(\alpha)_i$ è un coefficiente variabile nell'intervallo [0,1], assegnato all'offerta del concorrente "a" rispetto al criterio i-esimo con il metodo del confronto a coppie.

Ove espressamente indicato nella tabella, la Stazione Appaltante determina il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza, secondo il sistema del "**confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara**".

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente con l'offerta di ogni altro concorrente, indicando, per ogni coppia di offerte, quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi finali trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Al termine della valutazione tecnica di ciascun lotto si procede alla cosiddetta "riparametrizzazione" dei punteggi tecnici dei concorrenti, in modo da assegnare il punteggio massimo (80 punti) al concorrente che ha conseguito il punteggio massimo per il lotto in parola e scalando proporzionalmente i punteggi degli altri concorrenti.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA-ALGORITMO.

La commissione giudicatrice ha, per ogni lotto, 20 punti da assegnare all'**Offerta Economica** in base al prezzo, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base d'asta.

Il punteggio economico dell'offerta "a" verrà calcolato associando un coefficiente nell'intervallo [0,1], $P(a)$, secondo la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P(a) = \frac{R(a)}{R(max)}$$

dove:

$R(a)$ = è il ribasso (percentuale) dell'offerente "a"

$R(max)$ = è il ribasso (percentuale) massimo offerto

Il punteggio per l'offerente "a", indicato come $E(a)$, sarà $E(a) = 20 * P(a)$.

16.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE.

Il calcolo del punteggio totale assegnato a ciascun offerente sarà il risultato dell'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = T(a) + E(a)$$

C(a) è il punteggio totale, somma di quello tecnico complessivo (dopo la riparametrazione) e di quello economico, ottenuto dal concorrente "a", che definisce la graduatoria finale utilizzata per la proposta di aggiudicazione.

Ai fini del calcolo del punteggio si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se superiore o uguale a 5 ed all'unità inferiore se uguale inferiore a 5.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE:

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice, per il combinato disposto art. 77 commi 1 e 2 del Codice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.

Il numero di commissari, tre ovvero cinque, è discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto, mentre per la composizione della commissione giudicatrice il comma 3 art. 77 del Codice dispone che *"I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ..."*.

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo.

La L. 55/2019 in sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L. 32/2019, che ora recita *"... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..."* lettera c) *"articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del Codice, rubricato *"Disposizioni transitorie e di coordinamento"*, che recita *"Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

Si applicano inoltre le disposizioni della Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

La commissione lavora di regola a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Per giustificati motivi la commissione può riunirsi in presenza.

Se esiste una sola offerta valida, la commissione valuterà l'adeguatezza dell'offerta tecnica, assegnando i punteggi secondo le disposizioni del presente disciplinare.

Tutte le fasi di gara e le operazioni effettuate dalla Commissione saranno verbalizzate.

Eventuali esclusioni saranno effettuate dal Direttore della stazione appaltante, che fornirà motivazione dettagliata.

17.1 OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo entro 15 giorni dalla nomina della Commissione e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Della data, ora e del luogo della seduta pubblica sarà pubblicato apposito avviso nella pagina U-buy dedicata all'appalto.

La Commissione Giudicatrice nominata con Determina Direttoriale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà:

- in seduta pubblica, alla apertura della "busta A" contenente la "Documentazione Amministrativa";
- in seduta pubblica, alla apertura della "buste B" contenente l'"Offerta Tecnica" degli Operatori Economici ammessi al prosieguo della procedura;
- In una o più sedute riservate la "Commissione giudicatrice" procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate;
- in seduta pubblica, alla apertura della "busta C" contenente l'"Offerta Economica", degli Operatori Economici ammessi al prosieguo della procedura.

Fatto salvo l'intervento di comprovate esigenze e/o successivi interventi normativi in materia, a causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal "COVID19", la Commissione di gara, si riunirà in sedute telematiche, tramite l'applicativo denominato "Google Meet".

L'intero processo di valutazione sarà completamente elettronico, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza garantiti dalla piattaforma stessa.

La prima sessione pubblica sarà coordinata dal "Responsabile del procedimento" o in breve "RUP" che potrà essere assistito ovvero sostituito da un suo delegato che svolgerà altresì funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni.

La sessione potrà essere aggiornata in un altro momento o nei giorni seguenti, nel luogo, data e ora che sarà comunicato agli offerenti sempre tramite la piattaforma elettronica U-Buy.

L'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del RUP, deciderà l'ammissione e l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di gara.

La stazione appaltante escluderà il concorrente:

- se la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza;
- se la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- se è accertato il non possesso di uno dei requisiti;

- se è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

La stazione appaltante, attraverso la Piattaforma, comunicherà l'ammissione alla fase successiva della procedura, ovvero l'esclusione, corredata di motivazione.

17.2 Valutazione della Documentazione amministrativa (Busta A):

In seduta pubblica la Commissione provvederà alla verifica della presenza della documentazione amministrativa richiesta, ed alla analisi dei documenti allegati.

17.3 Valutazione delle Offerte tecniche (Busta B):

Al termine del controllo amministrativo, la Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione "aprirà" le buste digitali delle offerte tecniche in una "sessione pubblica" e verificherà la presenza elettronica dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sessioni riservate, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra elencate.

17.4 Valutazione delle offerte economiche (Busta C):

Una volta valutata l'offerta tecnica, la Commissione verificherà la documentazione relativa all'offerta economica.

17.5 Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

17.6 Classifica finale.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diversi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico verrà classificato al primo posto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si terrà un sorteggio pubblico. A seguito delle suddette operazioni, la commissione redige la graduatoria e trasmette gli atti al RUP.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Fino al 31 dicembre 2021 (**art. 3 legge 11 settembre 2020 n.120, "Conversione del decreto Legge 16 luglio 2020 n.76", entrata in vigore il 15 settembre 2020**), il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA; con tale liberatoria si potrà procedere a stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sottoposti in ogni caso a condizione risolutiva, in quanto i successivi approfondimenti o le indagini, atti al rilascio della documentazione antimafia "definitiva", dovranno completarsi entro i successivi sessanta giorni.

Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

19. CAUZIONE DEFINITIVA.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica. L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario. L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

20 AFFIDAMENTO – FIRMA DEL CONTRATTO.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

Le spese suddette sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’imposta di bollo dovrà essere assolta ai sensi dell’art.8 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n.642 e dell’art.2 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n.642.

La ditta dovrà tempestivamente comunicare la modalità di assolvimento dell’imposto di bollo **optando per le seguenti soluzioni:**

- mediante versamento con il modello f24 utilizzando il codice tributo “1552” denominato “atti privati – imposta di bollo”;
- attraverso la propria autorizzazione per l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, **comunicando alla Stazione appaltante i dati relativi all’autorizzazione;**
- anticipazione da parte della Stazione appaltante in base all'autorizzazione dell' Agenzia delle Entrate n. 37422. **In questo caso il rimborso della somma anticipata sarà trattenuto dall’importo totale della fattura.**

21. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO.

Le prestazioni oggetto dell’appalto sono sottoposte a **verifica di regolare esecuzione** (art. 102 del D.Lgs. 50/2016).

In caso di verifica positiva attraverso comunicazione scritta del RUP verrà inviata autorizzazione ad emettere fattura per l’ammontare stabilito.

Gli eventi chiave e la loro pianificazione sono riportati nella tabella sottostante, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici sono consentite le anticipazioni del prezzo come di seguito indicate nelle tabelle.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.lgs. n 50 del 2016, ed è **subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.** La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Tabella riepilogativa pagamenti LOTTO 1:

Evento chiave	Tempistiche	Percentuale di pagamento sull'importo offerto
Svolgimento della riunione iniziale, all'esito positivo delle verifiche.	Entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.	20%
Presentazione dei documenti relativi alla progettazione.	Al termine della fase di progettazione.	20%
Verifica della corretta esecuzione da parte del RUP/DEC.	A saldo dopo la consegna e il collaudo.	60%

Tabella riepilogativa pagamenti LOTTO 2:

Evento chiave	Tempistiche	Percentuale di pagamento sull'importo offerto
Svolgimento della riunione, all'esito positivo delle verifiche iniziale.	Entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.	20%
Verifica della corretta esecuzione da parte del RUP/DEC.	Alla consegna dopo il collaudo.	80%

La riunione iniziale dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto è rappresenterà l'effettivo inizio delle attività.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà corrisposto a seguito di ciascun evento come da Tabella riportata ed eventuali rimodulazioni potranno essere concordate tra le parti per le esigenze del progetto.

Nell'ipotesi che il collaudo sia negativo l'INAF-OAS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, restando fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono obbligatoriamente riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, laddove previsto, il codice unico di progetto (CUP). **Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG e il codice CUP.**

Si riportano di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica:

Codice Univoco Ufficio	MWFFVN2
------------------------	---------

Questo Ente è soggetto al regime della “scissione dei pagamenti - *split payment*” Pertanto, le fatture dovranno indicare che l’operazione è soggetta alla “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72.

I pagamenti saranno effettuati al netto dell’IVA e il versamento dell’imposta sarà eseguito dall’Ente direttamente all’erario, come previsto dalla normativa vigente.

Oggetto: “Fornitura di un sistema optomeccanico per il telescopio Cassini (Osservatorio di Loiano), denominato TANDEM (Telescope Array eNabling DEbris Monitoring) lotto n....C.I.G.: CUP: C75F20000260006”

Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla presenza di un DURC regolare ed in corso di validità e secondo i disposti legislativi in materia di pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni e secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Visto il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 si esplicita che il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. Fino a tale termine di 30 (trenta) giorni non decorreranno gli interessi moratori a carico dell’Ente di cui al D.Lgs. 231/2002.

Nelle fatture dovrà essere riportato il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il C.U.P. (Codice Unico Progetto) relativo alla procedura negoziata.

22. CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE –PENALI.

Qualora l’aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell’applicazione di penali pecuniarie nella misura qui sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell’Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l’Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l’avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell’Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell’evento con conseguente addebito.

Per difformità d’esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l’aggiudicatario è soggetta a una penale dello 0,2 ‰ (zerovirgoladuepermille) dell’importo a base d’asta per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell’Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara o per ogni giorno di ritardo.

All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; **qualora i ritardi o le difformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.**

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate. **Le penali si cumulano.**

23. RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE.

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni.

In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

24. FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO.

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

25. RISOLUZIONE AUTOMATICA.

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;

6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

26. IRREGOLARITÀ - RITARDI - NEGLIGENZE.

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al Codice.

27. ESECUZIONE IN DANNO.

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

28. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.

In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

In caso di controversie relative all'esecuzione del contratto le parti si impegnano a porre in essere ogni attività utile alla risoluzione delle problematiche insorte.

Nel caso in cui le controversie derivanti dal contratto non possano essere risolte in via bonaria tra le parti è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

AUTOTUTELA.

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della procedura non vincolano la Stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare, annullare l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione; in tali casi agli Operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

31. ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti è garantito ai sensi dell'art. 53 del codice.

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso.

L'istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela. Inoltre, qualora si richieda l'accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi.

Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata e comprovata" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del d.lgs. 30/2005 "codice della proprietà industriale" e cioè l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicarlo a pena di esclusione.

In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare. Pertanto il concorrente che intende negare l'accesso deve inserire nella Busta B (offerta tecnica) idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

In caso contrario, la stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica "Google Drive" della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.

L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al responsabile della protezione dei dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:

- a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
- b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it;
- c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpdinaf@legalmail.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).

33. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto Legislativo 18 aprile 2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alberto Buzzoni.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 31 del D.lgs. n. 50 del 2016 viene individuato quale supporto per il profilo giuridico-amministrativo della procedura in argomento il dott. Antonio Semola.

Bologna.

Il Direttore dell'INAF-OAS
Andrea COMASTRI